

## **TI\_GERICHTE 60.2009.294 vom 21. Januar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-01-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2009.294](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.294)

FR: TI\_GERICHTE 60.2009.294 du 21 janvier 2010

IT: TI\_GERICHTE 60.2009.294 del 21 gennaio 2010

### **Volltext**

Incarto n.60.2009.294

Lugano

21 gennaio 2010/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull'istanza 4/5.8.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 1.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (ABB \_\_\_\_\_), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 17/19.8.2009 della Divisione della giustizia, che "si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico", e 2/3.9.2009 del procuratore pubblico che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera rilevando tuttavia nel contempo che "( ) parte non trascurabile degli oneri indicati dall'istante si riferiscono alla procedura davanti alla CTR e non concernono direttamente il procedimento penale";

ritenuto che l'istante interpellato da questa Camera ha dichiarato che "( ) le spese di patrocinio e le altre poste di danno fatte valere con istanza 4/5 agosto 2009, non sono state né coperte, né anticipate, né garantite da compagnie d'assicurazione o da terzi";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'930.70, ridotte a CHF 54.-- quelle inerenti le trasferte a \_\_\_\_\_ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): secondo l'indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno emanato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia];

che l'IVA ammonta a CHF 963.75;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali legate al procedimento penale, l'importo di CHF 13'644.65;

che per gli interessi moratori sono applicabili disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 4.8.2009 della presente istanza;

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che tuttavia, per quanto concerne la pretesa inerente la trasferta di sabato 14.3.2009 ["( ) incontro con l'avv. \_\_\_\_\_ presso lo studio di \_\_\_\_\_"(istanza 4/5.8.2009, p. 4)], dalla documentazione prodotta dall'istante, emerge che tale incontro era essenzialmente volto all'allestimento della presente istanza (cfr. doc. 39);

che non si può ragionevolmente sostenere che fosse necessario un incontro tra l'istante ed il suo patrocinatore per l'allestimento di tale istanza;

che vanno dunque riconosciuti CHF 333.60 a titolo di spese per le trasferte sopraindicate;

che IS 1 afferma inoltre che"( ) al fine di potersi recare agli incontri con il proprio legale a \_\_\_\_\_ o di potere partecipare alle udienze presso il PP, ha dovuto prendere delle giornate di libero, e quindi non pagate dal datore di lavoro ( )"(istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che"( ) al momento del suo arresto il signor IS 1 lavorava quale elettricista presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (8 ore al giorno) con una paga oraria lorda base di Fr. 28.25, a cui vanno aggiunti ( ): l'8.33% per la tredicesima ( ); il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze ( ); per un totale di Fr. 35.00 lordi per ora ( ). Per la giornata relativa al 15 febbraio 2008 ( ) va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 280.00 (8 ore a Fr. 35.00) oltre interessi a far tempo dal 1 marzo 2008 ovvero la scadenza della relativa mensilità. ( ). A far tempo dal mese di maggio 2008, il signor IS 1 lavora quale elettricista presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ( ), con una paga oraria di Fr. 26.85 lorda ( ), che corrisponde a Fr. 214.80 lordi al giorno. Importo a cui vanno aggiunti: l'8.33% per la tredicesima ( ); il 3% per giorni festivi; il 11.33% per le vacanze ( ); per un totale quindi di Fr. 33.25 lordi, ( ). Per le giornate relative al 19 marzo, 28 maggio 2008 e al 14 maggio 2009, va quindi riconosciuto l'importo di Fr. 266.00 per giornata (8 ore a Fr. 33.25 lordi) per un totale di Fr. 798.00, oltre interessi a far tempo dalle relative scadenze mensili ( )"(istanza 4/5.8.2009, p. 5);

che l'istante afferma inoltre che"( ) questa somma verrà notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali ( )"(istanza 4/5.8.2009, p. 4);

che tuttavia giusta la recente giurisprudenza di questa Camera (cfr. sentenza 29.12.2008, inc. \_\_\_\_\_; sentenza 29.12.2008, inc. \_\_\_\_\_), l'istante ha diritto a vedersi versare quale importo per perdita di guadagno, l'importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato, senza diritto al rimborso di quote e contributi di natura sociale;

che pertanto a IS 1 va rifuso l'importo di CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 15.2.2008, CHF 240.-- (8 ore a CHF 30.--) per la giornata del 19.3.2008 e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per la giornata del 28.5.2008;

che l'istante postula inoltre la rifusione della perdita di guadagno per il carcere preventivo sofferto:"( ) durante i 21 giorni di carcerazione, il signor IS 1 non ha potuto evidentemente recarsi al lavoro presso la ditta G. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dove era attivo quale elettricista. ( .) Si deve quindi riconoscere l'importo di Fr. 5'880.00 (8 ore a Fr. 35.00 = Fr. 280.00 per 21 giorni), oltre interessi del 5% a far tempo dalle singole cadenze mensili ( )"(istanza 4/5.8.2009, p. 5 s.);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che tuttavia non si può pensare che l'istante, se non si fosse trovato in carcere, avrebbe lavorato tutti i 21 giorni (feriali e non), così come da lui sostenuto;

che pertanto, in relazione a quanto sopraindicato, e agli attestati di salario da lui prodotti, si riconoscono a IS 1 CHF 3'360.-- (8 ore a CHF 30.-- per 14 giorni) a titolo di perdita di guadagno per avvenuta carcerazione;

che l'istante chiede inoltre la rifusione di CHF 419.65 per il danno effettuato dalla polizia alla porta del suo appartamento:"( ) nel corso del mese di febbraio 2008, la polizia \_\_\_\_\_ ha effettuato, su ordine del PP Branda, una perquisizione presso l'appartamento del signor IS 1 a \_\_\_\_\_. ( .) La polizia \_\_\_\_\_ ha quindi scassinato la serratura/cilindro della porta d'entrata del suddetto appartamento. Una volta terminata la perquisizione, è stata montata un'altra serratura/cilindro, non però conforme al piano chiavi della palazzina. Il proprietario dell'immobile ha quindi chiesto al signor IS 1 di provvedere alla sostituzione della serratura/cilindro ( )"(istanza 4/5.8.2009, p. 6);

che egli ha prodotto in merito il preventivo 10.2.2009 della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. 13);

che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la posta di danno qui pretesa;

che si giustifica quindi ammettere tale spesa;

che l'istante chiede inoltre il risarcimento della somma di CHF 1'230.90 per le spese mediche da lui sopportate e non coperte dalla cassa malati:"( ) a seguito dell'apertura della procedura penale in questione e delle conseguenze che ne sono derivate ( ) il signor IS 1 ha dovuto far capo ad un sostegno psichiatrico nella persona del dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. ( .) I costi relativi alle sedute psichiatriche non coperti dalla Cassa malati devono essere posti a carico dello Stato ( )"(istanza 4/5.8.2009, p. 7);

che in merito egli ha prodotto un certificato medico del dr. med. \_\_\_\_\_ ["( ) À la suite des événements de la fin 2008 et du début 2009, et surtout après son incarcération du 25 janvier au 14 février 2009, un soutien psychothérapeutique est nécessaire à raison de 1 à 2x/mois ( )"(certificato medico 8.4.2009, doc. 15)] e le fatture di quest'ultimo del 14.11.2008, del 19.1.2009, del 27.2.2009 e del 30.4.2009 dalle quali emergono le visite effettuate dall'istante ["( ) consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours ( )"(doc. 17)];

che in base dunque alle dichiarazioni del medico curante è lecito ammettere un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese inerenti le visite mediche in oggetto;

che si riconoscono pertanto CHF 1'230.90;

che IS 1 postula inoltre la rifusione delle spese di patrocinio inerenti la procedura davanti alla Commissione tutoria [“( ) l'apertura dell'inchiesta penale ( ), ha avuto, quale effetto immediato e diretto, la sospensione del suo diritto di visita nei confronti dei suoi figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ( ). Al fine di correttamente tutelare i suoi diritti, e quindi indirettamente quelli dei suoi figli, nella procedura di diritto tutorio innanzi alla CTR e alle varie istanze superiori, il signor IS 1 ha dovuto far capo al sottoscritto legale ( )”(istanza 4/5.8.2009, p. 7)], le spese di trasferta per recarsi presso la CTR di \_\_\_\_\_ per essere ascoltato nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento del ripristino del diritto di visita e la perdita di guadagno per l'assenza, per tale giorno, dal posto di lavoro;

che da quanto emerge dagli atti la Commissione tutoria regionale di \_\_\_\_\_, con decisione 29.1.2008, ha sospeso il diritto alle relazioni personali tra \_\_\_\_\_, IS 1 ed i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, preso atto della“( ) richiesta urgente pervenutaci il 28.1.2008 dal Ministero pubblico di \_\_\_\_\_ che ordina l'immediata e provvisoria sospensione delle relazioni personali tra i minori ed i propri genitori in quanto lo scorso 25.1.2008 il Procuratore pubblico Avv. Mario Branda ha disposto l'arresto di due familiari di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ( )”(decisione CTR n. \_\_\_\_\_, 29.1.2008, doc. 18);

che pertanto anche questa posta di danno può essere considerata in nesso causale con il procedimento penale aperto nei confronti dell'istante;

che di conseguenza vengono riconosciuti a IS 1 CHF 3'859.35, come esposto, per spese legali inerenti la procedura davanti alla Commissione tutoria [11 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, spese di cancelleria e IVA (doc. 36)], CHF 164.40 per spese di trasferta ( \_\_\_\_\_) e CHF 228.-- (8 ore a Fr. 28.50) per perdita di guadagno;

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 10'303.90 a titolo di risarcimento per danni materiali, oltre interessi del 5% come richiesti;

Per questi motivi

- su CHF 960.-- dall'■ 1.2.2008,
- su CHF 7'200.-- dal 14.2.2008,
- su CHF 14.80 dal 15.2.2008,
- su CHF 2'640.-- dall'■ 1.3.2008,
- su CHF 240.-- dall'■ 1.4.2008,
- su CHF 164.40 dal 19.5.2008,
- su CHF 154.40 dal 28.5.2008,
- su CHF 228.-- dall'■ 1.6.2008,
- su CHF 228.-- dall'■ 1.7.2008,
- su CHF 19'318.95 dal 4.8.2009.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.